

S3 — Cure mediche di un ex lavoratore frontaliero nel paese dove ha lavorato in precedenza



Informazioni sul modello S3 e sul suo utilizzo

1. Il modello S3

Il modello S3 può essere rilasciato ad una persona (ed ai suoi familiari) soltanto se in passato era un lavoratore frontaliero cioè se risiedeva in uno Stato UE e lavorava in un altro paese UE⁽¹⁾. Esso dimostra che una persona (o i suoi familiari) ha diritto a determinate cure mediche nel paese in cui lavorava.

2. Dove e quando ottenere il modello S3

Per richiedere l'iscrizione all'assistenza sanitaria nel paese in cui si è prestato servizio per l'ultima volta in qualità di lavoratore frontaliero (o come familiare di un lavoratore frontaliero), è necessario ottenere il modello S3 presso l'ente per l'assistenza sanitaria competente⁽²⁾. Questo è l'ente che sostiene le spese dell'assistenza sanitaria.

3. Come utilizzare il modello S3

Il modello S3 deve essere presentato all'ente competente per l'assistenza sanitaria nel paese in cui si è prestato servizio per l'ultima volta in qualità di lavoratore frontaliero (o come familiare di un lavoratore frontaliero).

Un elenco completo degli enti sia nei paesi di rilascio del modello che in quelli ospitanti si può reperire al seguente indirizzo <http://ec.europa.eu/social-security-directory>.

4. Cure erogate

Le cure saranno erogate alle stesse condizioni assistenziali ed economiche previste per gli assicurati di quel paese. Ciò significa che la persona che si sottopone alle cure potrebbe dover pagare subito una parte dei costi.

5. Quale tipo di cure si ha diritto a ricevere, per sé o per i propri familiari, in qualità di ex lavoratore frontaliero nel paese in cui si è svolto il lavoro in precedenza, sulla base del modello S3 ?

a. Proseguimento delle cure

Si ha diritto ad ottenere un'assistenza sanitaria nel paese in cui si è in precedenza lavorato, se il trattamento rappresenta un proseguimento di una cura iniziata in quel paese.

Ciò vale anche nel caso dei familiari, salvo che il paese in cui si è da ultimo lavorato non sia uno dei seguenti: Danimarca, Estonia*, Irlanda, Spagna*, Italia*, Lituania*, Ungheria*, Paesi Bassi*, Finlandia, Svezia e Regno Unito (i paesi contrassegnati dall'asterisco "*" elimineranno tale restrizione a partire dal 1° maggio 2014).

b. Nuove cure

Se nei cinque anni precedenti la data effettiva della pensione di vecchiaia o di invalidità si è lavorato per almeno due anni come lavoratore frontaliero, si ha diritto all'assistenza sanitaria nel paese in cui si è lavorato. Ciò vale soltanto se il paese in cui si è da ultimo lavorato ed il paese in cui si vive sono entrambi ricompresi nell'elenco seguente: Belgio, Germania, Spagna, Lussemburgo, Austria e Portogallo.

Lo stesso vale per i familiari, salvo che il paese in cui si è da ultimo lavorato sia la Spagna (che eliminerà tale restrizione a partire dal 1° maggio 2014). Si consiglia di verificare la posizione relativa ai familiari presso l'ente per l'assistenza sanitaria del paese di residenza.

⁽¹⁾ In questo documento le espressioni "paese dell'UE" o "Stato membro dell'UE" si riferiranno anche ad Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera non appena si applicheranno a tali Stati il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009.

⁽²⁾ In Spagna il modulo è rilasciato dall'Ufficio provinciale principale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, se del caso, dall'Istituto sociale della gente di mare. In Portogallo il modulo è rilasciato dall'istituto di previdenza sociale del luogo di residenza.